



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Compagno, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 5905/2019 R.G.A.C., pendente

TRA

Simonetti Salvatore (C.F. SMN SVT 52L04 H933B), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Maria Mazzoli, del foro di Roma, e dall'Avv. Alberto Wolleb, del foro di Palermo.

attore opponente

Contro

Fallimento Vigne Nuove S.r.l. (n. 29/2016 del Tribunale Ordinario di Palermo, C.F. e P.Iva 06931861006), in persona dei curatori, Avv. Mario Parisi e Dott. Filippo Lo Franco, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Battiloro.

convenuto opposto

nonché nei confronti di

Fallimento Vini del Sud. S.a.s. di Mediterranean Domains S.r.l. (n. 29/2016 del Tribunale Ordinario di Palermo, C.F. e P.Iva 06263660828), in persona dei curatori, Avv. Mario Parisi e Dott. Filippo Lo Franco, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Battiloro.

interveniente

CONCLUSIONI: all'udienza del 3.2.2021, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.



FATTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 15.11.2018, il Fallimento Vigne Nuove S.r.l. chiedeva al Tribunale di Palermo di ingiungere all'Ing. Salvatore Simonetti il pagamento della somma di € 323.680,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi convenzionali al tasso del 4% annuo sulla sorte capitale dal 20.09.2005 fino al soddisfo (ed oltre spese legali ed accessori), quale "differenza" fra il credito di € 500.000,00 spettante alla ricorrente, in dipendenza del finanziamento fruttifero di interessi al tasso del 4% annuo concesso dalla Vigne Nuove S.r.l. in bonis al socio Simonetti, ed il credito di € 176.320,00 a questo spettante a titolo di compenso per l'attività gestoria dallo stesso svolta nell'interesse della società, il tutto secondo quanto accertato dal lodo arbitrale pronunciato in data 17.11.2008.

Con D.I. nr. 6433/2018, il Tribunale di Palermo ingiungeva al Sig. Simonetti di pagare alla parte ricorrente quanto da questa richiesto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. Simonetti proponeva opposizione avverso il superiore decreto, chiedendo:

“- in via preliminare: accertare e dichiarare che il decreto opposto (n. 6433/2018) è stato emesso in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 11291/2011 o, comunque, che la cognizione sulla controversia oggetto di causa, anche in virtù di detta sentenza, risulta ormai deferita alla cognizione esclusiva arbitrale secondo la clausola compromissoria riportata in narrativa e, quindi, in ogni caso, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto opposto (n. 6433/2018);

- in via gradata e nel merito: anche in virtù, occorrendo, dell'art. 56 L.Fall., accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito dell'Ing. Salvatore Simonetti nei confronti del Fallimento Vigne Nuove attesa l'intervenuta compensazione tra il credito oggetto del decreto opposto (n. 6433/2017) ed i contro crediti vantati dal medesimo Ing. Salvatore



Simonetti di cui in narrativa o, comunque, effettuare la compensazione tra le reciproche posizioni creditorie vantate dalle parti in causa l'una verso l'altra sino, ovviamente, a concorrenza dell'importo del decreto opposto e, per l'effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto opposto (n. 6433/2017);

- anche in via riconvenzionale: tenuto conto della manifesta infondatezza della pretesa avanzata ex adverso in sede monitoria, condannare parte opposta convenuta, occorrendo anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento danni, oltre al rimborso integrale dei compensi professionali che l'Ing. Salvatore Simonetti provvederà a versare ai propri difensori;

- in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.

Con comparsa di intervento del 17 settembre 2019 si costituiva in giudizio, in qualità di successore a titolo particolare del diritto di credito azionato in via monitoria dal Fallimento Vigne Nuove S.r.l., ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., il Fallimento Vini del Sud S.a.s. di Mediterranean Domains S.r.l., contestando il fondamento dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento Vigne Nuove S.r.l., non costituitasi sebbene ritualmente evocata in giudizio.

Sempre in via preliminare, la prima questione che, alla luce delle difese svolte dall'attore/opponente, si rende necessario esaminare attiene alla competenza di questo Tribunale a conoscere della domanda azionata in via monitoria dalla Curatela dal Fallimento Vigne Nuove S.r.l. (e proseguita, ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c., dalla Curatela del Fallimento Vini del Sud S.a.s.).



Ed invero, come si evince agevolmente dalla narrativa in fatto che precede, con il primo motivo di opposizione l'attore ha chiesto *"...in via preliminare: accertare e dichiarare che il decreto opposto (n. 6433/2018) è stato emesso in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 11291/2011 o, comunque, che la cognizione sulla controversia oggetto di causa, anche in virtù di detta sentenza, risulta ormai deferita alla cognizione esclusiva arbitrale secondo la clausola compromissoria riportata in narrativa e, quindi, in ogni caso, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto opposto (n. 6433/2018)"*.

L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.

Vediamo perchè.

E' pacifico, in punto di fatto - perchè documentato, oltre che incontroverso - che il presente giudizio è stato preceduto da altro procedimento avente il medesimo oggetto.

Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che:

- a) con D.I. nr. 20808/2007, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso per ingiunzione proposto dalla Vigne Nuove Società Agricola s.r.l., ha ingiunto all'Ing. Salvatore Simonetti il pagamento della somma di € 500.000,00, a titolo di restituzione del finanziamento fruttifero di interessi al tasso del 4% annuo da questa concesso in suo favore;
- b) con sentenza nr. 11291/2011, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Ing. Simonetti, ha revocato il D.I. opposto, dichiarando (per quel che qui più rileva) l'incompetenza del G.O. a conoscere della domanda della convenuta/opposta, in dipendenza della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nello Statuto della società.



Deduce, in contrario, la Curatela del Fallimento Vini del Sud S.a.s. che *“nessuna violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11291/2011 del Tribunale di Roma è stata invero integrata, avendo quest’ultima pronuncia rimesso la competenza sul decidere ad un Collegio arbitrale (in virtù della pregressa clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nello Statuto della società Vigne Nuove S.r.l.), ed essendosi in effetti quest’ultimo costituitosi e pronunciato con lodo reso il 17.11.2008 (peraltro già prima dell’emissione della ricordata sentenza n. 1129/2011) esattamente anche sul “maggior credito vantato dalla società Vigne Nuove Società Agricola S.r.l.” (così p. 22 del lodo, cfr. sub doc. 4 ns. produzione in questa sede) pari, per l’appunto, ad € 500.000,00 (cfr. p. 21 del lodo), compensandolo col credito vantato dal Simonetti nei riguardi della stessa società a titolo di onorario per l’attività di amministratore espletata nell’interesse di quest’ultima per € 176.320,00 (così anche come illustrato nel doc. 3 ns. produzione in questa sede).*

L’assunto non merita di essere condiviso.

Esso, invero, trascura di considerare che, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio arbitrale - secondo cui la domanda della Vigne Nuove s.r.l. non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria (domanda, non a caso, presa in esame dagli arbitri solo entro i limiti di valore del controcredito azionato dall’Ing. Simonetti) - il Tribunale di Roma ha ritenuto, al contrario, l’operatività di detta clausola tanto con riferimento alla domanda principale di Vigne Nuove s.r.l. quanto con riferimento a quella riconvenzionale proposta dall’opponente Simonetti.

Ciò che adesso va messo in evidenza è che detta decisione - peraltro successiva di oltre due anni rispetto a quella resa dagli arbitri - non è stata impugnata dalla Vigne Nuove s.r.l..



Ne consegue che, secondo quanto eccepito dall'attore, ha acquisito autorità di giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.

Si è, infatti, precisato in giurisprudenza che “...la mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull'atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza” (Cass. 23176/2015).

Deduce, ciò nondimeno, la Curatela del Fallimento Vini del Sud S.a.s. che “Con riferimento all'eccezione di compromesso sollevata da controparte, poi, non v'è chi non veda come, basandosi detta eccezione sulla “clausola compromissoria originariamente prevista dallo statuto sociale della Vigne Nuove S.r.l. in bonis” (così il titolo del paragrafo 1 dell'atto di citazione a p. 2), essa non possa di certo essere azionata nei riguardi di un soggetto giuridico diverso qual è Vini del Sud S.a.s. di Mediterranean Domains S.r.l. in fallimento”.

Anche tale assunto va disatteso.

Esso, invero, trascura di considerare che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art. 111 comma 3 c.p.c., non incide sullo svolgimento del processo in corso, per cui il giudice è chiamato a decidere del diritto controverso come se questo fosse ancora della parte originaria a cui il terzo è succeduto (cosiddetta teoria della irrilevanza della successione).

Alla luce di quanto precede, l'eccezione sollevata dalla parte attrice va accolta.



Deve, dunque, concludersi nel senso che, in quanto emesso in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 11291/2011, il D.I. opposto va revocato, e la cognizione sulla controversia oggetto di causa deve ritenersi devoluta alla cognizione esclusiva arbitrale.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della Curatela interveniente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 (salvo che per la fase istruttoria, di fatto non espletata, e per la quale dunque va operata una riduzione del 50%), avuto riguardo allo scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, atteso il valore della domanda € 323.680,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia della Curatela del Fallimento Vigne Nuove S.r.l.,

REVOCA il D.I. opposto;

dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a conoscere della domanda proposta dalla Curatela del Fallimento Vini del Sud S.a.s. di Mediterranean Domains S.r.l. (subentrata alla Curatela del Fallimento di Vigne Nuove S.r.l.);

condanna la Curatela del Fallimento Vini del Sud S.a.s. di Mediterranean Domains S.r.l. al pagamento, in favore dell'attore, le spese di lite, che liquida in complessivi € 16.429,50, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.

Palermo, 16.02.2022

Il Giudice

Dott. Andrea Compagno





Arbitrato in Italia

